



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

41/2015
Marzo/13/2015 (*)
Napoli 26 Marzo 2015

Con la Risoluzione n. 25/E del 6 Marzo 2015 l'Agenzia delle Entrate ha definito l'ambito di applicazione dell'aliquota IVA ridotta in caso di fornitura di beni "significativi" in relazione ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa.

Con la Risoluzione n. 25/E del 6 Marzo scorso, l'Amministrazione Finanziaria ha fornito la puntuale interpretazione dell'art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488 del 1999 in relazione all'applicazione dell'aliquota **Iva ridotta al 10% per le forniture di beni** effettuate nell'ambito degli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** realizzati su fabbricati a prevalente **destinazione abitativa.**

L'agevolazione, che riguardava solo le fatture emesse nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000, è stata prorogata per diverse volte fino a tutto il 31 dicembre 2010. Da ultimo, la legge finanziaria 2010, in linea con le modifiche apportate dalla Direttiva 2009/47/CE del 5 maggio 2009 (che aveva aggiunto il punto 10-bis all'allegato III alla Direttiva 2006/112/CE), ha prolungato **a tempo indeterminato l'agevolazione,** che così diventa a regime.

L'agevolazione riguarda le prestazioni di servizi complessivamente intese, per cui si estende, in linea generale, **anche** alle **materie prime e semilavorate** e ad altri **beni necessari** per i lavori forniti **nell'ambito**

dell'intervento agevolato. Detti beni, infatti, **confluiscono nel valore della prestazione** e non si rende necessaria una loro distinta indicazione ai fini del trattamento fiscale. **A tale regola fanno però eccezione**, come chiarito nella Circolare del 7 aprile 2000, n. 71/E, **i beni cosiddetti di valore significativo**, la cui individuazione è stata effettuata tassativamente, come appresso riportato:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza

Per i beni sopra elencati, infatti, l'aliquota ridotta si applica solo **fino a concorrenza del valore della prestazione**, considerato **al netto del valore dei predetti beni**.

Tale limite di valore deve essere individuato **sottraendo dall'importo complessivo della prestazione**, rappresentato dall'intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il **valore dei beni significativi**. Il valore delle materie prime e semilavorate, nonché degli altri beni necessari per l'esecuzione dei lavori, forniti nell'ambito della prestazione agevolata, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello della manodopera.

Orbene, nella richiesta di consulenza giuridica *de qua*, si è posto il problema di **come determinare il valore dei beni significativi** nel caso di **imprese artigiane** che, sulla base di contratti di appalto, **producono infissi su misura per poi installarli**.

L'Amministrazione Finanziaria ha preliminarmente chiarito che sia nel caso in cui le operazioni poste in essere siano riconducibili a un contratto di cessione con posa in opera sia nel caso in cui siano riconducibili a un contratto di appalto, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile, **la fornitura degli infissi rileva come fornitura di beni significativi**.

Pertanto, in entrambe le ipotesi, **l'aliquota IVA agevolata è applicabile al valore degli infissi costruiti dall'azienda installatrice** entro gli anzidetti limiti previsti per i "beni significativi".

In definitiva, conclude il documento di prassi, **il suddetto valore**, pur nel rispetto dell'autonomia contrattuale della parti, **deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione** dei suddetti beni significativi e, dunque, **sia delle materie prime che della manodopera impiegata** per la produzione degli stessi.

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN